

Sent. n. 198/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.  
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79251 del registro di Segreteria, introdotto  
con ricorso depositato in data 14.12.2021 dai seguenti ricorrenti:

1) XX ed altri 31 tutti rappresentati e difesi, giusta procura  
agli atti, dall'Avv. Antonio Mancini (antonio.mancini@pecavvocatirieti.it)  
e dell'Avv. Luigi Conti (luigiconti@pec.it), elettivamente domiciliati  
presso lo studio del primo sito in Roma, alla Via della Consulta n. 50

Contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.  
(Avvocatura Generale dello Stato).

PER

L'accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici previsti  
dall'art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito  
con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio dell'11.11.2022

VISTI i documenti di causa;

UDITI alla camera di consiglio dell'11 aprile 2024, celebrata con  
l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Luigi Conti, per  
i ricorrenti, nessuno è comparso per l'Amministrazione resistente.

Considerato in

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno tutti prestato servizio presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza disciplinati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 ed attualmente strutturati nel D.I.S. – Dipartimento per le Informazioni per la Sicurezza, a seguito della legge 3 agosto 2007, n. 124.

I ricorrenti, inoltre, sono tutti entrati a far parte del D.I.S. con provenienza dalle Forze Armate e di Polizia e, al momento del loro collocamento a riposo, avevano tutti più di 55 anni di età, con almeno 35 anni di servizio utile svolto presso l'Amministrazione dello Stato. Gli odierni ricorrenti lamentano di aver percepito un trattamento di fine servizio (TFS) non correttamente calcolato in quanto l'Amministrazione non ha tenuto conto della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.

Tutti i ricorrenti, con differenti diffide, hanno chiesto all'Amministrazione resistente di riconoscere loro l'applicazione della disciplina indicata, con conseguente attribuzione di un differente calcolo del trattamento pensionistico; l'Amministrazione ha risposto negativamente alle loro richieste.

Pertanto, con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti chiedono l'accertamento del loro diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, l'adeguamento pensionistico e l'incremento del TFS mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, a far data dalla collocazione in pensione, o in subordine, dal giorno in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato o, in ulteriore subordine, a far data dal giorno di presentazione della domanda.

In via istruttoria, chiedono l'acquisizione della documentazione attestante il trattamento pensionistico di ciascun ricorrente e quella

che dimostri le modalità di calcolo utilizzate, e l'esibizione del DPCM 1/2020 in forza del quale l'Amministrazione resistente ha iniziato a riconoscere espressamente a tutti i dipendenti del D.I.S. che ne avessero fatto richiesta, il beneficio del riconoscimento di sei scatti stipendiali, con evidente disparità di trattamento rispetto a coloro che sono stati collocati in quiescenza anche pochi mesi prima.

Nel ricorso, dopo aver ricostruito il quadro normativo che ha esteso l'istituto dei sei scatti stipendiali dal personale militare a tutto il personale del comparto Difesa e Sicurezza, ivi compreso quello della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile, viene evidenziato che tutti i ricorrenti possiedono i requisiti anagrafici (55 anni) e di servizio (35 anni di servizio utile) e che tutti prima di confluire nel D.I.S. erano appartenenti a settori riferibili alle Forze Armate e alla Pubblica Sicurezza, comparti ai quali è riconosciuta l'applicazione del beneficio in argomento, ed hanno conservato la qualifica di Ufficiale o di Agente di Pubblica Sicurezza.

Con ampie argomentazioni di diritto, le parti ricorrenti hanno sostenuto la giurisdizione della Corte nella materia, l'azionabilità della pretesa attorea che non può considerarsi prescritta e la qualificazione del D.I.S. quale organismo rientrante nel comparto sicurezza.

Viene, inoltre, richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al citato art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987, con riferimento agli artt. 2 e 23 della Costituzione, per disparità di trattamento tra posizioni tra loro assimilabili.

Con memoria depositata in data 29.03.2024, presentata a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva, in ordine alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, e la prescrizione

della pretesa azionata con riferimento alla riliquidazione dei ratei maturati nel periodo che precede i cinque e, in subordine, i dieci anni dalla notifica del ricorso o di altro atto interruttivo.

Nel merito, controparte ha sostenuto l'infondatezza del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato in ordine alla mancata applicazione del beneficio dei c.d. "sei scatti figurativi" di stipendio al personale collocato in quiescenza prima dell'introduzione del citato DPCM 1/2020, alla luce del principio di irretroattività, come confermato da costante giurisprudenza amministrativa; viene contestato, inoltre, la perdurante appartenenza del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; infine, viene contestata la fondatezza della presunta illegittimità costituzionale dell'art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987 posta la peculiarità del rapporto di lavoro negli Organismi di Informazione per la Sicurezza, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 29.03.2024, i ricorrenti ribadiscono la sussistenza della giurisdizione contabile, precisano di non aver richiesto l'applicazione retroattiva del DPCM 1/2020, contestano l'eccezione di prescrizione e insistono per l'accoglimento del ricorso. Nel corso del giudizio, sono stati depositati atti di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti: omissis.

All'udienza odierna, l'Avv. Conti contesta in toto la memoria della controparte ribadendo che le domande formulate dai ricorrenti non determinano, in alcun modo, l'applicazione retroattiva del DPCM bensì l'applicazione analogica dell'art. 6 bis richiamato riportandosi, per il resto alle memorie depositate e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di difetto di

giurisdizione del giudice contabile sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita.

Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo ed abbraccia tutte le questioni relative al sorgere, al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso, estendendosi alle problematiche connesse (Cass. SS.UU. 12903/2021), rimanendo, viceversa, esclusa ogni altra questione non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione (Cass. S.U. 11849/2016).

Anche la giurisprudenza del giudice contabile (Sez. giur. Toscana, 113/2019; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 2200/2012; Sez. giur. Puglia sent. n. 655/2012) esclude dalla propria sfera di giurisdizione le controversie attinenti alla cd. indennità di buonuscita sulla base della considerazione che, in base agli artt.13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei conti investe solo le questioni afferenti la materia pensionistica alla quale è pacificamente estranea la materia dell'indennità di buonuscita, trovando essa la propria causa generativa nella prestazione di servizio resa in costanza di rapporto di impiego.

L'eccezione, pertanto, è fondata e va accolta con affermazione della giurisdizione in capo al giudice del rapporto di lavoro che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 124/2007, va individuato nel giudice amministrativo.

2. L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione all'indennità di buonuscita determina l'assorbimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Sempre in via pregiudiziale, occorre esaminare la rinuncia agli atti del giudizio presentati dai ricorrenti omissis.

A tale riguardo, l'art. 110, comma 1, c.g.c. stabilisce che "la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa"; i successivi commi 3, 4 e 5 prevedono l'accettazione che, per rendere efficace la rinuncia, non deve contenere riserve o condizioni e deve essere fatta "dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alla altre parti".

L'applicabilità di tale articolo al giudizio pensionistico si ricava dalla disposizione di rinvio, contenuta nell'art. 7 c.g.c., ai sensi del quale "il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazione e riti speciali".

Nel caso in esame, non ritiene questo Giudice unico che sussistano i presupposti processuali sopraindicati necessari per la definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione, non essendo stata depositata alcuna accettazione da parte dell'Amministrazione convenuta.

Purtuttavia, la rinuncia agli atti presentata dai ricorrenti sopraindicati, inidonea a determinare l'estinzione del giudizio, è motivata dal sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio. Ne consegue l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, atteso che la predetta condizione dell'azione deve sussistere, tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto, per tutta la durata del giudizio, fino al momento della decisione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti omissis.

4. Nel merito, per tutti gli altri ricorrenti il ricorso non è fondato.

L'oggetto del giudizio concerne, infatti, l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante

l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987.

5. Sulla questione in esame sono state emesse pronunce con esito sfavorevole (Sez. Lazio, sent. 580/2022; Sez. Abruzzo, sent. n. 46/2022; Sez. Friuli Venezia- Giulia, sent. n. 17/2022;), il cui orientamento è condiviso anche da questo Giudice unico.

Va osservato, infatti, che l'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, prevede che "con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il regolamento disciplina, altresì, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale nonché il regime di pubblicità del trattamento medesimo".

Come ribadito nella memoria di controparte, i regolamenti, in vigore alla data del collocamento a riposo degli odierni ricorrenti (DDPCM n. 8/1980; n. 1/2008 e n. 1/2011), che disciplinavano la determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita degli appartenenti agli Organismi di Informazione per la Sicurezza, non prevedevano l'applicabilità del beneficio di cui al citato art. 6 bis.

La suddetta previsione è stata inserita solo successivamente dall'art. 16, comma 1, lett. b) del DPCM 1/2020 e la sua entrata in vigore, così come espressamente previsto dall'art. 20, comma 5, del predetto regolamento, è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Deve ritenersi, pertanto, esclusa l'efficacia retroattiva della predetta disposizione, considerato che, secondo il principio generale contenuto nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, la deroga alla regola generale dell'irretroattività deve essere espressamente prevista dal legislatore.

In proposito, giova richiamare l'orientamento del giudice contabile secondo il quale il trattamento di quiescenza va identificato in base alle norme vigenti al momento in cui si matura il diritto (Sez. Piemonte, 53/2021; Ib. 85/2020).

Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.

6. In merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti sulla presunta arbitrarietà della disciplina di cui all'art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987 con riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, disparte la genericità della formulazione, va richiamato il principio di diritto, ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, per cui non può contrastare con il principio di eguaglianza un differente trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (C Cost. sentt. nn. 178 e 126 del 2000; sent. 376/2001; sent. n. 342/2006).

Per questi motivi, questo Giudice unico ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

7. In relazione alla regolazione delle spese di lite, in considerazione della novità della questione trattata, se ne dispone la compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

#### PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita a favore del giudice amministrativo;
- dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata;
- dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di

interesse nei confronti di omis;

- rigetta il ricorso proposto da tutti gli altri ricorrenti in ordine alla domanda relativa alla rideterminazione del trattamento pensionistico;
- dispone la compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA